



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XIV

Prot. N. 0128462
Rif. Prot. Entrata N. 0126823
Allegati:
Risposta a nota del: 07/12/2011,
n. A00GRT/308768/C.70

OGGETTO: Applicazione dell'art. 9 D.L. n. 78/2010,
convertito, con modificazioni, nella Legge n.
122/2010, recante 'Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica'.



Roma, **17 GEN. 2012**

Alla Regione Toscana
Giunta Regionale
Direzione Generale Organizzazione
e Risorse
Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 ROMA

Al Ministero del Lavoro
Via Veneto, 56
00187 LECCE

All' INPGI
Servizio Contributi e Vigilanza
Via Nizza, 35
00198 ROMA

Si fa riferimento alla nota n. A00GRT/308768/C.70 del 07/12/2011, con
cui codesto ente – con specifico riguardo alla situazione dei propri dipendenti cui

ma

si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) - ha posto alcuni quesiti circa la corretta applicazione della normativa in oggetto indicata.

In merito, si fa presente quanto segue:

Le disposizioni di cui all'art. 9 del d.l. n. 78/2010 si applicano a tutti i dipendenti delle amministrazioni destinatarie della normativa medesima, quindi anche al personale non inquadrato nel comparto di contrattazione regioni-enti locali (come, nel caso evidenziato, i giornalisti cui si applica il CNLG).

La circostanza che tale contratto collettivo, relativo al periodo 1° aprile 2011 - 31 marzo 2013, sia stato rinnovato non comporta quale conseguenza che i relativi aumenti - sia immediati, sia periodici in quanto legati all'anzianità - possano essere corrisposti ai giornalisti dipendenti della Regione: ove si procedesse in tal senso, si violerebbe quanto disposto dal comma 1 del citato art. 9, laddove impone che nel triennio 2011-2013 non si superi il limite del trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010.

In linea con quanto sopra, si ritiene corretto che l'entità dei contributi dovuti all'ente previdenziale dei soggetti in questione (INPGI) rimanga ancorata all'entità retributiva precedente al rinnovo contrattuale che - come evidenziato - non può operare nel caso di specie.

Infine, si ritiene che nel caso di specie debba essere corrisposta ai dipendenti giornalisti l'indennità di vacanza contrattuale, in analogia con quanto previsto per i soggetti regolati da cornici contrattuali collettive pubbliche. L'entità di tale indennità va calcolata con riferimento agli stipendi tabellari previsti dal precedente contratto nazionale di lavoro giornalistico del 23 marzo 2009.

m

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cant'o